



VERBAND DER EUROPÄISCHEN SOZIALEN APOTHEKEN
EUROPEAN UNION OF THE SOCIAL PHARMACIES
UNION EUROPÉENNE DES PHARMACIES SOCIALES
UNIONE EUROPEA DELLE FARMACIE SOCIALI
EUROPESE UNIE VAN DE SOCIALE APOTHEKEN
EUROPEJSKA UNIA APTEK SOCIALNYCH
UNIÃO EUROPEIA DES FARMÁCIAS SOCIAIS

**CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE
ENTE PUBBLICO
VIA BONAVENTURA RESCIGNO N. 2 H - 84133 SALERNO - ITALIA
Tel. 0893076111 Fax 0893076120**

www.consofarm.it info@consofarm.it PEC: salerno@assofarm.postecert.it

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLE SEDI GESTITE DAL CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE E SERVIZI CONNESSI. LOTTO 1 - CIG A045154619 LOTTO 2 - CIG A045261416 CPV 33690000-3.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA
- ART. 2 - IMPORTO DELL’ APPALTO E DURATA DELL’APPALTO
- ART. 3 - ARTICOLAZIONE DELL'APPALTO
- ART. 4 - MODALITÀ DI FORNITURA E SERVIZI
- ART. 5 - PAGAMENTI
- ART. 6 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
- ART. 7- MODALITÀ DI EMISSIONE DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO E FISCALI
- ART. 8 - INADEMPIMENTI, PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
- ART. 10 - GARANZIA DEFINITIVA
- ART. 11 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL FORNITORE
- ART. 12 - SUBAPPALTO
- ART. 13 - ACQUISTI DIRETTI
- ART. 14 - CESSIONE DEI CREDITI
- ART. 15 - FORO COMPETENTE E ARBITRATO
- ART. 16 - STIPULA CONTRATTO
- ART. 17 - RICHIAMI NORMATIVI

ART. 18 - TUTELA DELLA PRIVACY

Art. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto è la fornitura collettiva di specialità medicinali, farmaci SOP, OTC, veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R. 309/90 e alla Legge 49/2006, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C. e cosmetici per il normale approvvigionamento delle Farmacie pubbliche gestite dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale e servizi connessi.

Tutti i prodotti forniti dovranno rispondere alle norme vigenti nel territorio italiano.

Le condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto sono applicabili a tutti i rapporti che intercorreranno tra il Consorzio Farmaceutico Intercomunale e la ditta aggiudicataria della fornitura.

Le ubicazioni delle Farmacie Comunali presso le quali dovranno essere consegnate le forniture sono elencate di seguito:

1. **Farmacia Comunale cod. 6020**
Via Licinella
84047 Capaccio
2. **Farmacia Comunale cod. 5521**
Via Bachelet 1/2/3/4
84025 Eboli
3. **Farmacia Comunale cod. 5355**
Via Tusciano, 1
84132 Salerno
4. **Farmacia Comunale cod. 93105**
Via Aquino, 38
84018 Scafati
5. **Farmacia Comunale cod. 93107**
Via Manzoni, 12
84018 Scafati
6. **Farmacia Comunale cod. 5538**
Via O. Petrillo 37/8/9
84133 Salerno
7. **Farmacia Comunale cod. 93106**
Via S. Maria La Carità, 62
84018 Scafati
8. **Farmacia Comunale cod. 6024**
Via Madonna del Carmine, 3
84043 Agropoli
9. **Farmacia Comunale cod. 92106**
Viale Europa, 45
84012 Angri (SA)
10. **Farmacia Comunale cod. 93112**
Via Poggiomarino, 262

84018 Scafati

11. Farmacia Comunale cod. 5938

Via XXIV Maggio, 16
84046 Ascea

12. Farmacia Comunale cod. 5523

V.le del Pino SS 18 Loc. Corno d'Oro
84025 Eboli

13. Farmacia Comunale cod. 92203

Via Mazzini, 55
84010 S. Egidio del Monte Albino (SA)

14. Farmacia Comunale cod. 92108

Via dei Goti, 139
84012 Angri (SA)

15. Farmacia Comunale cod. 93113

Via S. Pertini 14/G (Centro Commerciale Plaza).
84018 Scafati

16. Farmacia Comunale cod. 6035

Via SS 18 n. 109 Loc. Ponte Barizzo
84047 Capaccio

L'aggiudicatario si impegna a garantire la fornitura anche presso le nuove sedi farmaceutiche che il CFI dovesse eventualmente attivare durante il periodo di vigenza del contratto. Si impegna, altresì, ad assicurare la fornitura presso le sedi farmaceutiche sopra indicate anche in caso di trasferimento delle stesse.

Art. 2 - IMPORTO DELL' APPALTO e DURATA DELL' APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto (IVA esclusa), ai sensi dell'art. 35 del Codice, è stimato pari ad € 10.000.000,00, calcolato considerando i seguenti elementi:

- la durata dell'appalto è pari a un anno per un importo contrattuale (IVA esclusa) di euro 10.000.000,00 (IVA esclusa) così suddiviso:
 - Lotto 1: CIG A045154619 : euro 5.000.000,00 (iva esclusa)
 - Lotto 2: CIG A045261416 : euro 5.000.000,00 (iva esclusa)

Gli importi sopra indicati si intendono per costo finale del prodotto, al netto dell'IVA e dello sconto di gara. Essi sono da considerarsi indicativi, pertanto la predetta spesa non impegna il Consorzio Farmaceutico Intercomunale in alcun modo, potendo la stessa, in rapporto all'andamento del mercato, subire un incremento o un decremento, anche in relazione a nuove disposizioni legislative rilevanti per il settore, a modifiche organizzative o alla variazione del numero delle farmacie gestite. Il Fornitore non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse

raggiungere l'importo sopra indicato; nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento ai contraenti. La fornitura si intende confermata anche nel caso in cui il numero delle sedi gestite dal CFI venga ampliato.

La suddivisione dell'appalto in lotti risponde all'esigenza di assicurare il massimo approvvigionamento possibile.

Art. 3 - ARTICOLAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto è articolato nella fornitura delle seguenti categorie:

	FORNITURE
A	SPECIALITA' MEDICINALI CONCEDIBILI SSN
B	SPECIALITA' MEDICINALI A DENOMINAZIONE GENERICA (EQUIVALENTI)
C	FARMACI DA BANCO (OTC)
D	FARMACI (S.O.P.) SUI PREZZI
E	SPECIALITA' MEDICINALI FASCIA C (ETICI) E VETERINARIE
F	PARAFARMACI E ALTRI
G	ALIMENTARI E DIETETICI
H	COSMETICI
I	ALIMENTI PRIMA INFANZIA

L'importo soggetto a ribasso - sul quale presentare l'offerta - è costituito dai listini prezzi al pubblico per le singole categorie oggetto di appalto.

Il ribasso offerto rimarrà fisso per tutta la durata del contratto, salvo nel caso delle specialità medicinali per le quali lo stesso verrà rinegoziato, esclusivamente a richiesta del C.F.I., in caso di variazioni degli sconti *ex lege*.

Art. 4 - MODALITA' DI FORNITURA E SERVIZI

Agli assegnatari dei lotti n. 1 e n. 2 è richiesto:

1. di effettuare presso la sede di ciascuna delle Farmacie Comunali e delle altre attività gestite dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale almeno due consegne giornaliere dal lunedì al sabato e

almeno una consegna la domenica e nei giorni festivi, negli orari indicati nella successiva tabella n. 1 e con le seguenti modalità:

- a. le consegne saranno garantite anche in caso di due o più festività consecutive;
- b. le consegne dovranno essere effettuate franche di ogni spesa di trasporto e imballo, anche per minime quantità;
- c. le consegne dovranno essere effettuate a sede aperta;
- d. le consegne dei prodotti si intendono effettuate nelle mani del Direttore di ognuna delle Sedi o di un suo incaricato, il quale sottoscriverà il documento di trasporto per ricevuta. Tale documento sarà ritenuto valido esclusivamente per quanto riguarda il numero dei colli. Il controllo della merce e le segnalazioni di errori verranno eseguite, via fax, e-mail o altro idoneo mezzo, nelle 96 ore lavorative successive e, in tale margine di tempo, segnalate alla ditta fornitrice che provvederà alle rettifiche dovute. Qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce è a totale carico della ditta aggiudicataria.

Tabella n. 1

ORARI DI CONSEGNA				
	DAL LUNEDÌ AL SABATO		DOMENICA FESTIVI	
	MATTINA	POMERIGGIO	MATTINA	
Entro le ore	9,30	17,30	9,30	

2. di ricevere gli ordini via web, via modem (mediante procedure compatibili con il sistema informatico del C.F.I.), via fax e su chiamata telefonica tramite numero verde;
3. di comunicare, in tempo reale, le voci mancanti con i medesimi mezzi di cui al punto 2;
4. di tenere un servizio di segreteria telefonica presso i magazzini di riferimento;

5. di garantire a tutte le sedi gestite dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale un servizio di informazioni tecniche tramite:
 - a. l'invio periodico di informazioni relative a:
 - variazioni di prezzo;
 - nuove specialità e nuovi prodotti parafarmaceutici in commercio;
 - schede tecniche dei nuovi prodotti;
 - fotocopie d'interesse della Gazzetta Ufficiale;
 - aggiornamenti della Tariffa Provinciale e Regionale ed aggiornamenti relativi all'assistenza integrativa;
 - circolari Ministeriali e Regionali;
 - riepilogo quindicinale o mensile dei provvedimenti Legislativi;
 - comunicazioni varie di carattere commerciale relative ai rapporti con il magazzino (disponibilità di nuovi prodotti, reso per cambio composizione o foglio illustrativo etc.);
 - b. la fornitura a pagamento, previa esplicita richiesta da parte della Direzione Generale del Consorzio Farmaceutico Intercomunale di qualsivoglia pubblicazione necessaria all'esercizio del servizio farmaceutico;
7. di trasmettere in tempo utile i telegrammi del Ministero della Sanità e le comunicazioni urgenti di carattere sanitario e legislativo;
8. di svolgere un servizio di informazione su ritiri, revoche e/o variazione di farmaci etici e specialità medicinali;
9. **di provvedere al ritiro dei prodotti non venduti e resi entro 15 giorni dalla consegna, con conseguente emissione di nota di credito nel mese successivo;**
10. **di provvedere, senza alcun indugio, al ritiro dei prodotti non venduti a sei mesi dalla scadenza ed alla loro sostituzione fino al 10% del fatturato;**
11. **di accettare le restituzioni, entro 150 giorni dall'arrivo, di tutti i prodotti erroneamente ordinati con emissione delle relative note di accredito per l'intero importo di acquisto dei prodotti resi fino all'1%;**
12. **di concordare con il Consorzio Farmaceutico Intercomunale, almeno tre volte all'anno, salvo casi particolari ed imprevisti, il ritiro delle voci non movimentate relativamente a confezioni ancora vendibili fornite al Consorzio a decorrere dall'inizio del rapporto contrattuale, in percentuale non superiore al 5% dell'acquistato;**
13. di garantire il ritiro delle specialità variate nella composizione o nelle indicazioni terapeutiche per le

- quali le ditte provvedono direttamente al ritiro tramite fornitori;
14. di fornire i prodotti oggetto dell'aggiudicazione con data di scadenza non inferiore a sei mesi rispetto alla data di avvenuta consegna;
 15. di consegnare, in caso di variazione di prezzo, i prodotti recanti i prezzi aggiornati dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento;
 16. di effettuare le consegne di farmaci che per Legge sono soggetti a conservazione a temperature stabilite, osservando scrupolosamente la buona pratica di distribuzione dei medicinali di cui al Decreto Legislativo 24 aprile 2006 n. 219 e ss.mm.ii.;
 17. di attenersi alle disposizioni normative in materia di HACCP ai sensi del Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155 e ss.mm.ii.;
 18. di garantire che i prodotti oggetto delle forniture siano sempre corrispondenti, per caratteristiche, alle norme di Legge ed ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, lo stoccaggio, la vendita ed il trasporto;
 19. di concedere alle sedi gestite del Consorzio Farmaceutico Intercomunale tutte le offerte speciali, campagne promozionali e/o stagionali, dell'informazione e prenotazione di nuovi prodotti, dell'invio e utilizzo di materiale divulgativo e/o cartelloni, opuscoli, espositori e ogni altra iniziativa che sia utile e di supporto alle vendite.

La ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, assicurare l'espletamento, assieme al servizio di consegna medicinali, del servizio di "posta interna" fra la Sede amministrativa del Consorzio Farmaceutico Intercomunale e le singole Sedi farmaceutiche e viceversa, nonché il trasferimento di medicinali richiesti tra le sedi del C.F.I. fino ad un massimo di kg 20 a collo per non più di 10 volte al mese per ogni singola sede.

Atteso che il Consorzio Farmaceutico Intercomunale eroga un servizio pubblico sanitario, le forniture di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto dovranno avere priorità assoluta su tutte le altre, soprattutto in caso di crisi del mercato o, in genere, di scarsità del prodotto.

Art. 5 – PAGAMENTI

Ai fini della fatturazione, il prezzo applicato sarà quello vigente all'epoca di ogni singolo ordine. Il pagamento delle fatture elettroniche sarà effettuato direttamente dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale. Le forniture saranno verificate per la regolarità dell'esecuzione da parte dei Direttori delle Farmacie e dall'Ufficio centrale competente.

Il saldo delle forniture sarà effettuato in unica soluzione a 150 giorni dall'estratto conto chiusura mensile.

In caso di ritardato pagamento da parte del CFI l'aggiudicatario, in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. n. [pag. 7 Consorzio farmaceutico intercomunale – P.IVA 03406400659 – bando di gara](#)

231/2002, potrà richiedere al CFI gli interessi per ritardato pagamento esclusivamente al tasso euribor 360 gg spread dell'1,0%.

Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 della Legge n. 136/2010, i pagamenti relativi al presente contratto saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale secondo quanto comunicato dall'appaltatore. Costituisce obbligo dell'appaltatore utilizzare, per il rapporto contrattuale, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati.

L'appaltatore è obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante i seguenti dati:

- estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i (codici iban)
- generalità e codici fiscali delle persone autorizzate ad operare sugli stessi.

Nelle more della stipula contrattuale l'aggiudicatario si obbliga a procedere, previa richiesta scritta della Stazione Appaltante, all'esecuzione della fornitura prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto ai patti e alle condizioni offerte in gara.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non dovesse evadere l'anticipo di fornitura nei termini e alle condizioni offerte in gara l'Amministrazione applicherà le penalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Nel caso in cui i controlli effettuati sul possesso dei requisiti di partecipazione dovessero avere esito negativo, accertato in modo definitivo, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

1. Decadenza dall'aggiudicazione;
2. interruzione dell'efficacia degli ordinativi;
3. incameramento della garanzia provvisoria, come previsto dal precedente art.8;
4. pagamento, al netto delle eventuali penali, delle fatture per la fornitura prestata/servizio reso, purché eseguiti correttamente;
5. eventuali azioni risarcitorie a tutela della Stazione Appaltante;
6. ogni ulteriore azione prevista dalla vigente normativa (segnalazione all'ANAC).

Art. 6 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Trattandosi di mera fornitura senza installazione, ed effettuate le opportune valutazioni, si ritiene non vi siano rischi da interferenze e quindi si esclude la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima degli oneri di sicurezza, così come specificato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) con determinazione n. 3 del 5/3/08.

Resta inteso che per ciascuna impresa rimane immutato l'obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione per gli oneri di sicurezza e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi afferenti all'esercizio dell'attività svolta.

Art. 7- MODALITÀ DI EMISSIONE DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO E FISCALI

I documenti di trasporto, le fatture elettroniche e le note di credito, emesse nel rispetto della normativa fiscale vigente, dovranno essere intestate a: Consorzio Farmaceutico Intercomunale Via Bonaventura Rescigno n. 2 H - 84133 Salerno Tel. 0893076111 Fax 0893076120 www.consofarm.it - P. IVA 03406400659; inoltre, sulle stesse dovrà essere indicata la Sede farmaceutica destinataria della merce.

Le forniture verranno consegnate esclusivamente con documento di trasporto, in base all'ordine effettuato, presso ogni singola sede, con emissione di fattura riepilogativa settimanale ovvero con periodicità da concordare.

I documenti di trasporto dovranno riportare le seguenti informazioni: il numero totale dei pezzi con la relativa descrizione, il prezzo al pubblico IVA esclusa, la percentuale IVA applicata, il prezzo al pubblico IVA inclusa, la percentuale di sconto applicata al Consorzio Farmaceutico Intercomunale sul prezzo al pubblico senza IVA, il prezzo di vendita al Consorzio Farmaceutico Intercomunale al netto dello sconto e dell'IVA.

Sui documenti di trasporto dovrà essere riportato, oltre alla descrizione della merce, anche il prezzo di vendita dei prodotti e l'aliquota I.V.A. applicata, il totale dei pezzi, ed il riepilogo degli imponibili suddiviso per aliquote, il totale dei pezzi ed il riepilogo degli imponibili per aliquota IVA.

Art. 8 - INADEMPIMENTI, PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le ditte aggiudicatarie, nell'esecuzione delle forniture previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, avranno l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di Legge e Regolamenti concernenti le forniture stesse.

In caso di mancata consegna totale o parziale dei medicinali, o di mancata corrispondenza degli stessi ai requisiti richiesti, il Consorzio Farmaceutico Intercomunale potrà approvvigionarsi, a suo insindacabile giudizio, presso altra ditta, salvo a rivalersi per i danni subiti in termini di maggiori costi sostenuti per l'acquisto dei prodotti e per la gestione delle procedure attivate per rivolgersi ad altro fornitore, oltre che per gli eventuali danni all'immagine per il disservizio determinato.

In particolare, saranno applicate le seguenti penali:

- nel caso in cui la consegna venga effettuata con un ritardo superiore ad un'ora, non giustificato da cause di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti, la Direzione Generale del Consorzio Farmaceutico Intercomunale potrà comminare una penale corrispondente al 5% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione, con un minimo di euro 30,00;
- nel caso in cui tale ritardo sia superiore alla giornata lavorativa, potrà essere comminata una penalità corrispondente al 20% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione, con un minimo di Euro 200,00.

Le penalità di cui sopra vengono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta da parte del Consorzio Farmaceutico Intercomunale.

Decorsi 5 giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale, le penalità si intendono accettate.

Dopo 60 giorni dalla data di inizio del rapporto di fornitura, la percentuale media mensile dei prodotti "mancanti" sulle voci trattate, non dovrà superare il 20% delle voci ordinate. Qualora la percentuale mensile delle voci mancanti superasse il 20% di quelle ordinate, il Consorzio Farmaceutico Intercomunale avrà diritto al rimborso da parte del fornitore del maggior importo pagato per il reperimento di questi prodotti maggiorato del 5%. Il calcolo è fatto su base mensile senza compensazione.

Il Consorzio Farmaceutico Intercomunale si riserva, in ogni caso, il diritto di recedere dal contratto, qualora il superamento della percentuale mensile del 20% di prodotti "mancanti" comporti danni economici o difficoltà organizzative per il Consorzio stesso. In questo caso, l'impresa aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata prosecuzione della fornitura.

Saranno considerate mancanze gravi che potranno consentire la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., le seguenti inadempienze:

- consegna di medicinali scaduti;
- la mancata effettuazione dei servizi previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- ripetuti ritardi nella consegna;
- il superamento, su base mensile, della percentuale del 20% di prodotti mancanti che comporti danni economici o difficoltà organizzative per il Consorzio Farmaceutico Intercomunale;
- mancato rispetto delle modalità di effettuazione dei servizi.

Dopo due formali e motivate contestazioni scritte, effettuate dalla Direzione Generale del Consorzio Farmaceutico Intercomunale, notificate tramite posta elettronica certificata, per ripetute irregolarità nella fornitura, tali da compromettere il normale rifornimento di medicinali alle sedi del Consorzio Farmaceutico Intercomunale e/o per il mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 4 del presente Capitolato Speciale

d'Appalto, il Consorzio Farmaceutico Intercomunale potrà sospendere l'esecuzione del contratto o dichiararlo risolto a norma dell'art. 1456 del c.c.

In caso di inadempienza della ditta fornitrice, il Consorzio Farmaceutico Intercomunale si riserva la facoltà di procedere ad acquisti presso terzi, addebitando alla ditta fornitrice l'eventuale maggiore prezzo sostenuto, il maggior costo sostenuto per la gestione delle nuove procedure di acquisto e gli eventuali danni all'immagine subiti per il disservizio determinato, secondo le modalità di cui ai periodi successivi.

Per il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e il pagamento delle penali, il Consorzio Farmaceutico Intercomunale avrà diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, oltre al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio. Tale risarcimento potrà essere ottenuto, alternativamente, mediante trattenuta sui crediti della ditta fornitrice per consegne già effettuate o avvalendosi della garanzia definitiva di cui all'art. 10, che in tal caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata.

Art. 9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti convengono che, oltre quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dall'art. 1453 c.c. in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta fornitrice;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività della ditta fornitrice;
- frode e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- gravi e ripetuti ritardi nelle consegne dei prodotti non dovuti a causa di forza maggiore;
- gravi e ripetute difformità di prodotti forniti rispetto a quanto ordinato.

La risoluzione potrà essere richiesta dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale per uno qualsiasi dei suddetti inadempimenti. In particolare, nei casi di risoluzione, l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per il Consorzio Farmaceutico Intercomunale di affidare a terzi le forniture in danno dell'impresa inadempiente, addebitando a quest'ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte del Consorzio, mediante escussione preliminare della garanzia definitiva di cui al successivo art. 10.

Art. 10 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art.103 del Codice, l'operatore aggiudicatario, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, deve costituire, a pena di decadenza dell'affidamento, una cauzione denominata "garanzia definitiva" da costituirsi a scelta dell'appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall'art. 93 co. 7 del Codice per la garanzia provvisoria.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall'art.103 co. 2 del Codice.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

L'importo della garanzia definitiva è calcolato sull'importo massimo di ciascun lotto aggiudicato secondo il disposto dell'art. 103 co. 1 del D.Lgs. 50/16.

Con riferimento all'importo della garanzia definitiva si applica la stessa disciplina prevista per la garanzia provvisoria ovvero:

- 1) L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
- 2) Si applica la riduzione del cinquanta per cento, non cumulabile con quella di cui al primo punto, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

3) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

4) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

5) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo, secondo, terzo e quarto, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

6) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

7) In caso di cumulo delle ipotesi premianti, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente;

8) **Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva" si precisa quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:** le suindicate riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

- in caso di partecipazione in RTI (orizzontale), consorzio ordinario e di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

- in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito: tale svincolo è automatico, con la sola condizione della consegna all'Istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di avvenuta esecuzione pro-quota.

Il residuo 20% verrà svincolato secondo le modalità di cui all'art.103 co.5 e ss. Del Codice.

La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l'obbligo dell'impresa aggiudicataria di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la stessa impresa obbligata consegna una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dall'Ente garantito. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Ente ai sensi dell'art.103 co.1 del Codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del codice civile e l'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, nonché avere una validità fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co.1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva" si precisa quanto segue:

- In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE (**costituiti**), la garanzia definitiva dovrà essere costituita dall'impresa capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio;

- In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la garanzia definitiva deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

Art 11 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL FORNITORE

Qualora il fornitore, senza giustificato motivo, dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, il Consorzio Farmaceutico Intercomunale si rivarrà, prioritariamente, a titolo di risarcimento danni, su tutto il deposito cauzionale di cui al precedente art. 10, ferma restando ulteriori azioni a copertura della parte residua di danni.

Art 12 - SUBAPPALTO

È consentito il subappalto delle prestazioni oggetto del contratto di appalto nei termini previsti dall'art.105 del D.lgs. 50/16; a tal fine il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/ fornitura che intende subappaltare fermo restando comunque che il totale delle stesse concesse in subappalto non deve superare il 30 % dell'importo contrattuale. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. E' obbligatorio indicare in fase di offerta una terna di subappaltatori.

Art. 13 - ACQUISTI DIRETTI

Il Consorzio Farmaceutico Intercomunale si riserva la facoltà di acquistare - senza che gli aggiudicatari dei singoli lotti accampino pretesa alcuna - dei prodotti oggetto della presente gara attraverso acquisti diretti da effettuarsi presso qualsiasi azienda produttrice o concessionario o mandatario.

Il C.F.I. si riserva, altresì, la facoltà di acquistare i prodotti oggetto del presente capitolato da altri fornitori in caso di necessità.

Il C.F.I., infine, si riserva, senza alcun vincolo, l'acquisto di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici (compreso dispositivi e presidi medico – chirurgici) presso CONSIP (acquisti in rete), appena la predetta Società renderà possibile tale procedura.

Art. 14 - CESSIONE DEI CREDITI

Per l'eventuale cessione dei crediti vantati, la ditta aggiudicataria dovrà conformarsi a quanto disposto dal del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 15 - FORO COMPETENTE E ARBITRATO

Le eventuali controversie aventi ad oggetto la gara d'appalto e le sue modalità di esecuzione sono di competenza esclusiva del Foro di Salerno. E' escluso il ricorso all'Arbitrato.

Art. 16 - STIPULA CONTRATTO

Faranno parte del contratto, che si perfezionerà mediante sottoscrizione di scrittura privata, nei termini che saranno tempestivamente indicati dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale, la documentazione di gara e l'offerta dell'aggiudicatario, che anche se non materialmente allegate allo stesso ne costituiranno parte integrante. Trova applicazione l'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Tutte le spese imposte e tasse inerenti e conseguenti al contratto sono a totale carico dell'Impresa aggiudicataria.

Art. 17 - RICHIAMI NORMATIVI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale di appalto si rinvia a quanto previsto dal Codice Civile, dalle leggi speciali, se ed in quanto applicabili, dagli usi, dalle consuetudini e dai principi generali del diritto.

Art. 18- TUTELA DELLA PRIVACY

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Il trattamento dei dati forniti sarà effettuato in conformità al Regolamento UE 2016/679 GDPR.